

(N. 155)

SENATO DELLA REPUBBLICA**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei Deputati
nella seduta del 1° dicembre 1948 (V. Stampato N. 185-Urgenza)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 DICEMBRE 1948

Istituzione di un sovrapprezzo sui viaggi che si iniziano in tre giornate
domenicali a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale», un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in tre

domeniche, da stabilire dal Ministro dei trasporti, nella misura seguente:

biglietti di importo fino a lire 200	L. 20
biglietti di importo da lire 201 a lire 500	50
biglietti di importo da lire 501 a lire 1000	100
biglietti di importo oltre lire 1000	200

Art. 2.

Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 1, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti dei viaggi che si iniziano in tre domeniche, da stabilire dal Ministro dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, e tramvie extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:

per i biglietti di importo fino a lire 100.	L.	10
per i biglietti di importo da lire 101		
a lire 200		20
per i biglietti di importo superiore a		
lire 200		40

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilotramvie, funicolari o servizi di navigazione interna urbani):

sovrapprezzo fisso di lire 5.

Art. 3.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dall'articolo 2 della presente legge, non possono esigere alcun compenso per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e devono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI